



**COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE**

**P.zza Aldo Moro, 5**

**37035 - San Giovanni Ilarione - VR**

**Piazza Aldo Moro, 5 - San Giovanni Ilarione (VR)**

Telefono: 0456550444 - Fax: 0456550533 P.Iva: IT00540670239

[protocollo@comune.sangiovaniiarione.vr.it](mailto:protocollo@comune.sangiovaniiarione.vr.it)

PEC: [protocollo@cert.comune.sangiovaniiarione.vr.it](mailto:protocollo@cert.comune.sangiovaniiarione.vr.it)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA,  
LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE  
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE  
DI CUI ALL'Art. 45 DEL D.Lgs. 36/2023**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 23.05.2024

## **CAPO I**

Principi generali

Art.1- Procedure di affidamento –Oneri per le attività tecniche

Art.2- Destinatari

Art.3- Gruppo di lavoro

Art.4- Limite soggettivo dell'incentivo

Art.5- Esclusione della disciplina dell'incentivo

Art.6- Centrali di committenza

Art.7- Quota del 20 per cento

## **CAPO II**

Incentivo per lavori

Art.8- Graduazione della misura incentivante

Art.9-Disciplina delle varianti

Art.10- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## **CAPO III**

Incentivo per acquisizione di servizio e forniture

Art.11- Graduazione della misura incentivante

Art.12- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## **CAPO IV**

Norme comuni

Art.13- Principi in materia di valutazione

Art.14- Attività articolate e singole

Art.15- Assegnazioni coincidenti di più attività

Art.16- Attività del personale dirigenziale

Art.17- Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 18- Liquidazione dell'incentivo

Art.19- Informazione e pubblicità

Art. 20-Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. N. 36/2023, è menzionato come "Codice".

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

##### **Procedure di affidamento- Oneri per le attività tecniche**

1. Gli oneri per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 sono a carico dei relativi stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e disciplinati dall'art 45 del Codice, dai suoi allegati e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche dagli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. I partenariati pubblici privati (PPP) e le concessioni di servizi, al pari di quelli di lavori, sono sempre incentivabili.  
La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

#### **Art. 2**

##### **Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata a incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dall'ente, che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 1 c. 3 lett. A) e per le attività indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - responsabile unico del progetto;
  - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori;
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;
  - regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico (ove necessario)
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art.3**

#### **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. N. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

### **Art.4**

#### **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5**

##### **Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui è presente al Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori, gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, tranne che per servizi e forniture di particolare importanza così come previsto dall'art. 32 dell'All. II.14 del Codice;
  - c) le procedure relative a lavori, servizi e forniture in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dei lavori (art. 114 c. 1 D.Lgs. 36/2024);
  - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'articolo 56.
  - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere le modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

#### **Art. 6**

##### **Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 1% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

#### **Art.7**

##### **Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è calcolata *escludendo le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata* ed è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente all' art. 4, c. 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente / responsabile di cui all'art. 18;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e infrastrutture;

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Tale quota del fondo, unitamente agli incrementi del comma 1, dovrà essere accantonata su specifico capitolo di bilancio.

## **CAPO II**

### **Incentivo per lavori**

#### **Art.8**

#### **Graduazione delle misure incentivante**

1. La percentuale massima indicata dell'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<b>Opere</b>	
Da Euro 40.000,00 a euro 150.000	percentuale del 2 %
Da euro 150.000 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8 %
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,6 %

#### **Art.9**

#### **Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stazionamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

#### **Art. 10**

#### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
-------------------------	--------------------

Responsabile unico del procedimento	30%
Programmazione della spesa per investimenti	10 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico –amministrativa dell'intervento	10 %
Progettazione e Coordinamento sicurezza	10 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10 %
Predisposizione dei documenti di gara	20 %
Direzione dei lavori/collauda	10 %
Totale	100,00 %

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate ed equamente ripartite tra le figure inserite nel gruppo di lavoro.

### **CAPO III Incentivo per servizi e forniture**

#### **Art.11 Graduazione delle misure incentivante**

- La percentuale massima indicate dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione alla complessità del servizio o fornitura in affidamento:

<b>SERVIZI/FORNITURE</b>	
da Euro 40.000,00 a Euro 140.000,00 per fornitura beni e servizi da euro 40.000,00 ad euro 215.00,00 per i servizi sociali di cui all'art. 128 del Codice	percentuale del 2 %
da Euro 140.000,00 alla soglia di rilevanza europea da euro 215.000 alla soglia di rilevanza europea per i servizi sociali di cui all'art. 128 del Codice	percentuale del 1,8 %
Importo superiore alla rilevanza europea	percentuale del 1,6 %

#### **Art. 12**

#### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno dei gruppi di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del procedimento	35 %
Programmazione della spesa per investimenti	10 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10 %
Predisposizione dei documenti di gara	15 %
Direzione dell'esecuzione e regolare esecuzione	20%
Progettazione e Coordinamento sicurezza	10 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati dell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione dell'attività tecnica restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate ed equamente ripartite tra le figure inserite nel gruppo di lavoro.

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

#### **Art. 13**

##### **Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella.
  2. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
    - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
    - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
    - della competenza e professionalità dimostrate;
    - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
  3. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura<sup>1</sup>.
-

4. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
5. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
6. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al segretario comunale e all' OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 14**

##### **Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art.15**

##### **Assegnazione coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente non è applicato un abbattimento sulla percentuale minore.

#### **Art. 16**

##### **Attività del personale dirigenziale**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestono tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

#### **Art. 17**

##### **Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del

procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

3. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determina nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% dell'incremento	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

## **Art. 18**

### **Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta e attesta le specifiche attività svolte del dipendente.
2. Il Dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui al comma 1 e della relazione/scheda più sotto specificata e tiene conto: - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario; - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato; - della competenza e professionalità dimostrate; - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo.

Il Dirigente predispone una scheda per ogni dipendente assegnatario delle singole attività che dovrà contenere:

- Il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- La percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- I tempi previsti e i tempi effettivi;
- L'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;

La liquidazione dei compensi viene effettuata le seguenti tempistiche:

- acconto pari al 40% dell'incentivo complessivamente spettante, in relazione alle quote di ripartizione del gruppo di lavoro, ad avvenuta stipula del contratto;

- saldo pari al 60% dell'incentivo complessivamente spettante, in relazione alle quote di ripartizione del gruppo di lavoro, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero della certificazione concernente la positiva verifica di conformità;
- nel caso di importi minori in un'unica soluzione in relazione alle quote di ripartizione del gruppo di lavoro, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero della certificazione concernente la positiva verifica di conformità.

#### **Art. 19**

##### **Informazione e pubblicità**

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.
2. L'Amministrazione provvede all'inserimento nel proprio sito, sezione "Amministrazione Trasparente", di tutte le informazioni previste dalle normative in vigore, nonché di quelle ulteriori che sono giudicate necessarie.

#### **Art. 20**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 36/2023 ed alle disposizioni vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle procedure svolte a decorrere dal 01.07.2023 per le quali sia stata applicata la normativa di cui al D.Lgs. 36/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 229, comma 2, del Codice, con esclusione di quelle attività riconducibili a procedure di affidamento comunque avviate prima di tale data, che resteranno soggette alle disposizioni del D.Lgs n. 50 del 2016 anche per le fasi successive (esecuzione, collaudo), secondo quanto specificato dall'art. 226, comma 2 del Codice e per le quali, pertanto, continuerà ad applicarsi la disciplina di cui al previgente Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 14.11.2019.